

Pianificazione previdenziale

Conferimento del Tfr maturato e RITA

Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

La Rendita integrativa temporanea anticipata rappresenta “la” significativa novità del 2018 nel nostro sistema di previdenza complementare.

La nuova prestazione, la cui funzione è volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati, si inserisce in una visione più ampia di “flessibilità in uscita” in parallelo a quanto avviene nel sistema obbligatorio con l’anticipo pensionistico e nella stessa previdenza complementare con gli istituti dei riscatti parziali e totali e con la estensione recente alla luce della Legge concorrenza anche alle forme pensionistiche individuali del riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione.

Chi può accedere alla RITA? La normativa “novellata” prevede che possano richiedere la RITA i lavoratori che cessino l’attività lavorativa, specificando che gli stessi devono maturare l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi ed essere in possesso di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori.

Viene ancora riconosciuta la facoltà di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. Dal punto di vista tecnico la RITA costituisce una forma di riscatto frazionato; la Covip, con riferimento al montante ad essa destinabile, ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Dal punto di vista fiscale la RITA è assimilata al regime applicato alle prestazioni ed è quindi tassata con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9%.

Ponendosi in ottica di pianificazione previdenziale, come irrobustire prospetticamente il valore della RITA?

Come incrementare la RITA

Le soluzioni possono essere rappresentate o da eventuali contribuzioni incrementali nel corso del tempo o valutando in maniera ponderata un utilizzo del Tfr.

Nel primo caso è importante ricordare come nell’ipotesi in cui si versi oltre il limite di deducibilità fiscale dei 5.164,57 euro annui è possibile “recuperare” a scadenza il beneficio in sede di tassazione delle prestazioni a condizione che si dichiari però al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento l’importo dei contributi non dedotti. In questo modo la quota corrispondente di prestazione sarà esente in applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Altra via praticabile è quella di una confluenza per dir così “maggiorata” del trattamento di fine rapporto al fondo pensione. Va ricordato come per gli assunti di prima occupazione anteriori al 29 aprile 1993 non sia obbligatorio il trasferimento totalitario del trattamento di fine rapporto essendo possibile nella misura stabilita dagli accordi o contratti collettivi e in misura non inferiore comunque al 50%. Potrebbe allora valutarsi, se consentito dalla contrattazione collettiva, un incremento della quota di Tfr versata al fondo pensione. Al di là della finalizzazione specifica ad un incremento del valore della RITA vanno valutati anche i potenziali benefici dettati dalla rivalutazione del Tfr affidata ai mercati finanziari che, soprattutto in periodo di bassa inflazione qual è quello attuale, potrebbero essere superiori rispetto alla mera rivalutazione legale *ex art.* 2120 c.c.

Va anche ricordato come lo schema normativo di funzionamento dei fondi pensione (anticipazioni,

Fondi pensione

presenza di una linea garantita, possibilità di percepire comunque fino al 50% della prestazione finale in capitale) tende a rendere abbastanza neutro l'effetto sostituzione del Tfr in previdenza complementare.

Non va trascurato poi il profilo fiscale, sensibilmente più conveniente per la previdenza complementare. Dal lato datoriale va evidenziato come si può dedurre dal reddito d'impresa il 4% del Tfr annuo destinato alla previdenza complementare se l'azienda ha almeno 50 dipendenti, il 6% se ne ha meno di 50. Va ancora ricordato come la quota di Tfr destinata alla previdenza complementare non è sottoposta alla rivalutazione obbligatoria; non viene poi pagato il contributo al fondo di garanzia del Tfr (pari allo 0,20%). Si può ancora beneficiare di una riduzione degli oneri sociali per gli assegni familiari, per maternità e per disoccupazione, dal 2014 pari allo 0,28%.

Il possibile conferimento del Tfr maturato

Ulteriore possibilità potrebbe ancora essere quella di utilizzare, in accordo con l'azienda, anche il Tfr maturato. Cosa prevede la normativa in materia? Utile ricostruzione viene fornita da un interessante approfondimento elaborato dalla Fondazione studi consulenti del lavoro. In seguito alla riforma della previdenza complementare, operata con il D.Lgs. n. 252/2005, viene ricordato, l'art. 8, medesimo Decreto ha previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti un periodo di sei mesi, dalla data di prima assunzione, per esprimere la propria adesione ad una forma di previdenza complementare, scegliendo se conferire alla stessa o meno le quote del proprio trattamento di fine rapporto *maturando*, vale a dire accantonato da quel momento in avanti. Nel suo tenore letterale originario, la norma taceva del tutto la possibilità di trasferire alle medesime forme di previdenza complementare il Tfr pregresso, ovvero già accantonato e custodito dal proprio datore di lavoro.

La prima fonte che ha sdoganato tale possibilità, per via di prassi amministrativa, prosegue lo studio dei Consulenti del lavoro, è stata l'Agenzia delle entrate che, all'interno della circolare n.70/E/2007 ha esplicitamente analizzato l'ipotesi del conferimento del Tfr pregresso (accantonato prima del 2007) ai fini della tassazione di tali somme. L'amministrazione finanziaria notava,

infatti, che tale destinazione non causava una fattispecie di imponibilità delle somme trasferite dal datore di lavoro alla forma di previdenza complementare. Conseguentemente, il trasferimento al fondo sia del Tfr maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. L'importo del Tfr pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica.

Nel frattempo, tale interpretazione di tema fiscale è stata definitivamente legittimata dalla legge n. 244/2007, che ha introdotto il comma *7-bis* all'art. 23, D.Lgs. n. 252/2005. Tale specifica, tuttavia, pur se concentrata sui risvolti fiscali del trasferimento, ha ulteriormente sollecitato fondi e assicurati ponendosi il problema, al di là delle modalità di tassazione, della materiale legittimità del trasferimento del Tfr precedentemente accantonato presso il datore di lavoro.

Per questo motivo la Covip è intervenuta, nel maggio del 2009, in riferimento alla libera trasferibilità di stock di Tfr pregresso, accantonato prima del 2007, in un fondo pensione il cui statuto non prevedesse esplicitamente tale modalità di finanziamento. Secondo l'Autorità di vigilanza, il conferimento in oggetto era pienamente legittimo in presenza di un accordo fra il datore di lavoro (presso il quale la liquidità del Tfr pregresso era depositato) e il lavoratore cui questa si riferiva. La risposta della Covip evidenziava come il Tfr pregresso non costituisce una fonte di contribuzione normale, bensì eccezionale, che può legittimamente trovare efficacia in base ad un accordo specifico individuale tra lavoratore ed azienda, ove ciò non sia già previsto dalla contrattazione collettiva. Tale possibilità può peraltro essere individuata nella nota informativa, ove si chiarisce al lavoratore la possibilità di poter allocare sulla propria posizione anche lo stock pregresso. Non occorre necessariamente per la Covip una revisione o integrazione della contrattazione collettiva sul presupposto che il Tfr pregresso può ben essere destinato al fondo in base ad un accordo individuale azienda-lavoratore.

Nel maggio 2014 la Commissione di vigilanza è poi tornata sul tema con una specifica risposta a quesito. Ricordando gli interventi normativi in ambito fiscale sopra ricordati presentano una circoscritta valenza tributaria fiscale in quanto si li-

Fondi pensione

mitano a chiarire il regime di tassazione applicabile alle quote di Tfr pregresso trasferite a previdenza complementare dopo l'entrata in vigore delle novità introdotte, anche sul piano della tassazione, dal citato D.Lgs. n. 252/2005 qualora le stesse risultino maturate in data antecedente. Tali somme, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, restano assoggettate ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del Tfr consentito.

L'Autorità di Vigilanza esprime pertanto l'avviso che vi siano preclusioni alla devoluzione a previdenza complementare anche del tfr pregresso maturato successivamente al 1° gennaio 2007. Per le somme della specie non sussiste, infatti, la necessità di una specifica previsione in quanto si tratta di conferimenti comunque riferiti a somme maturate successivamente al 1° gennaio 2007,

per le quali il relativo regime di tassazione è direttamente disciplinato dallo stesso D.Lgs. n. 252/2005. Qualora detto stock di Tfr sia rimasto nella disponibilità dell'azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di tesoreria Inps, si ritiene quindi che sia senz'altro possibile che lo stesso sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Con riferimento, invece, al Tfr accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell'aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all'art. 2120 c.c. in aziende con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di tesoreria Inps. La Covip sottolinea allora come la competenza in materia sia dell'Inps che al momento non si è ancora espresso.